



## REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI  
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
SERVIZIO TUTELA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana.

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

**VISTA** la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

**VISTA** la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

**VISTO** l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

**VISTO** il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

**VISTA** la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

**VISTO** il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

**VISTO** l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**VISTO** il D.A. n. 2677 del 10.8.1991, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 16.11.1991, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L.n.1497/1939, oggi D.Lgs. n.42/2004, l'arcipelago delle Isole Egadi.

**VISTO** il Piano Territoriale Paesistico dell'Arcipelago delle Isole Egadi affisso all'albo pretorio del Comune di Favignana in data 24 agosto 2004.

**VISTO** il D.P.R.S. n. 2413 del 18 aprile 2018, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro.

**VISTO** il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 5.4.2018, dal signor Parisi Maiorana Leonardo, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'avv. Nunzio Pinelli, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 1095 dell'1.3.2018, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha ordinato la rimozione delle opere abusivamente realizzate a Favignana – isola di Marettimo – in contrada Pelosa (vgl. n.4; p.lle 29 e 30), in area paesaggisticamente tutelata.

**ACCERTATO** che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**VISTE** le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 4147 del 5.9.2018.

**CONSIDERATO**, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

**ESAMINATI** i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché gli interventi abusivamente eseguiti in buona sostanza non potrebbero definirsi "*lavoro edilizio*" e come tali sarebbero sottratti alle autorizzazioni sia della competente Soprintendenza che dell'amministrazione comunale, rientrando semmai nel novero delle cosiddette opere minori, che non richiedono più il preventivo nulla osta dell'ente di tutela.

**CONSIDERATO** che l'odierno ricorrente ha realizzato abusivamente nella suddetta località interventi abusivi consistenti in:

- recinzione di un'area costituita da paletti in ferro e rete metallica e collocazione di un piccolo casotto in legno delle dimensioni di m.3,00 x m.2,00 con altezza di m.2,10 circa adibito a ricovero galline;

**REGIONE SICILIANA**

- realizzazione di una struttura metallica realizzata con tubi in ferro ammorsettati fra di loro con sovrastante telo in p.v.c. di copertura, adibito a deposito di cassette porta sciami e melai per apicoltura, aventi le dimensioni di m.4,00x m.6,00, circa per una altezza di m.2,50 aperto su tutti i lati;
- deposito di vario materiale sparso, come rete metallica, tubazioni da ponteggio, arnie per apicoltura.

Secondo il ricorrente i suddetti interventi abusivi non rientrerebbero nel concetto di lavori edili, che riguarderebbero invece *“la creazione, l'uso ed il mantenimento di una opera edilizia, e consiste di una attività essenzialmente tecnica e di processo produttivo...quindi interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire un edificio”*, e come tali sfuggire alle rituali autorizzazioni degli uffici competenti.

Tale affermazione non si condivide.

Come sopra detto, tra le opere abusivamente realizzate ci sono un piccolo casotto ed una struttura metallica adibita a deposito, che non sono altro che costruzioni, mentre non considerarli lavori edili, come sostenuto dal ricorrente, non appare corretto.

Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa in materia edilizia *“per costruzione deve intendersi ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica e sia suscettibile di incidere sull'ordinato assetto del territorio quale prefigurato dagli indici vigenti nella zona considerata, essendo quindi spostata l'attenzione dalle caratteristiche funzionali a quelle costruttive dell'opera con valutazione dell'edificio in sé e non soltanto nell'uso cui esso è destinato”* (tra le tante T.A.R. Lombardia – Milano – 23 giugno 2000, n. 4624).

Si è dell'avviso quindi che una struttura metallica adibita a deposito ed un casotto, anche se di dimensioni ridotte, e che altro non sono che elementi costitutivi dell'azienda del ricorrente (che dichiara di essere un imprenditore agricolo apicoltore), per la loro realizzazione, non essendo opere pertinenziali, occorra quantomeno il preventivo nulla osta paesaggistico della competente Soprintendenza.

Va ricordato, in proposito, che ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, le attività che comportano un'alterazione sostanziale dello stato dei luoghi devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza. Ne consegue che anche gli interventi abusivi devono essere sottoposti al parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'organo regionale periferico, anche nei casi in cui l'abuso edilizio è stato commesso prima dell'apposizione del vincolo. E' quindi palesemente errata l'affermazione del ricorrente inserita nel ricorso dove si legge *“...oltre a non riguardare minimamente la normativa dei vincoli tutelati dalla soprintendenza”*.

Ed anche il richiamo all'art.6 della L.r. n.37/1985 è inconducente alla tesi del ricorrente, secondo il quale la recinzione di fondi rustici non era soggetta *ratione temporis* neppure alla comunicazione (al comune), lasciando intendere che non lo era neppure sotto il profilo paesaggistico.

E' pacifico, invece, che tale disposizione sia di valenza prettamente urbanistica e non escludeva affatto per siffatte opere il preventivo nulla osta della competente Soprintendenza nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

E' da aggiungere, comunque, che i termini lavori edilizi o processo edilizio (così chiamati dal ricorrente) non appartengono alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla *“percettibilità visiva”*. Tant'è vero, ad esempio, che mentre ai fini edilizi un volume per le sue caratteristiche può anche non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assenti (ad esempio perché ritenuto volume tecnico), viceversa ai fini paesaggistici un volume può assumere comunque una sua rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi che le norme di tutela vogliono impedire, come avviene nel caso di che trattasi in cui le opere abusive si pongono in contrasto con le previsioni del vigente P.T.P. delle Isole Egadi.

Non pare, poi, che il deposito di vario materiale sparso, come rete metallica, tubazioni da ponteggio, arnie per apicoltura possa annoverarsi tra le *“opere minori”*, perchè un simile disordine è assimilabile semmai ad una discarica di materiale (non rientrante ovviamente tra le opere minori), come le foto acquisite agli atti della pratica evidenziano, e dimostrano come detti interventi abbiano provocato uno stato di degrado e di deturpamento come dichiarato anche dalla Soprintendenza di Trapani in sede di controdeduzioni in cui è stato rilevato che *“le opere poste in essere dal sig. Parisi*

**REGIONE SICILIANA**

*Maiorana Leonardo sono in contrasto con quanto disposto dal Piano Paesaggistico, in quanto i caratteri paesaggistico-ambientali risultano essere stati alterati da interventi ed opere non consoni alla qualità del luogo e che hanno arrecato disturbo visivo e degrado all'ambiente...poichè hanno inciso negativamente sul paesaggio tutelato...ritenuto altresì che le suddette opere sono da non considerarsi fra quelle cc.dd. minori...".*

Il giudizio di natura tecnico-discrezionale, che caratterizza l'operato della Soprintendenza, nasce da una corretta visione necessariamente complessiva dell'impatto paesistico-ambientale causato dalle opere abusive all'ambiente tutelato, e può essere sindacato solo per la sua illogicità o manifesta contraddittorietà, circostanze che non ricorrono nel caso in argomento.

**RITENUTO** per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal signor Parisi Maiorana Leonardo avverso il provvedimento n. 1095 dell'1.3.2018 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

**DECRETA**

**Art. 1)** Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 5.4.2018, dal signor Parisi Maiorana Leonardo, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'avv. Nunzio Pinelli, con sede a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 1095 dell'1.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali di Trapani.

**Art. 2)** In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani n. 1095 dell'1.3.2018.

**Art. 3)** La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

**Art. 4)** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

**Art.5)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

**Palermo, 8 ottobre 2018**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**Sergio Alessandro f.to**